

S T A T U T O

Associazione di Promozione Sociale

“Giardino Sotto Vico APS”

(GSV-APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l'associazione “Giardino Sotto Vico” APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), in Via Zambra, 3 avente durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

2.1 L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro e svolge la propria attività in base alle finalità di cui al presente statuto.

2.2 L'associazione svolge le attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi facendo riferimento alle attività di interesse generale indicate alle lettere a), d), i), k), l) dell'art.5 del CTS e attraverso il lavoro prevalente dei propri volontari:

a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e l'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*,

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;

l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

2.3 Al fine di soddisfare l'interesse generale delle proprie attività nel modo più completo ed efficace l'associazione, oltre alle consuete forme di collaborazione, si propone di ricercare nuovi linguaggi e modalità di intervento proprio e di collaborazione con i portatori di interesse e con la comunità. A titolo esemplificativo sono considerate azioni specifiche riferibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:

a) recuperare e valorizzare il territorio realizzando un'area curata e attrezzata ad orto botanico e giardino terapeutico, inteso come luogo didattico e di incontro per bambini, ragazzi, famiglie, scuole e anziani per permettere a tutti e, in particolar modo, alle persone

svantaggiate, di poter interagire nella gestione e nella manutenzione della struttura stessa; il Verde viene così pensato come momento di aggregazione e di ricreazione, di attrazione turistica e di solidarietà sociale.

- b) gestione di due serre all'interno della quale sono raccolte ed esposte piante esotiche e succulente provenienti da tutte le parti del mondo;
- c) gestione di un "giardino dei 6 sensi", in cui le piante sono legate alla percezione olfattiva, visiva, tattile, del gusto, dell'udito, della coscienza;
- d) realizzazione di laboratori di educazione ambientale, per un uso corretto delle risorse naturali al fine di evitare sprechi ed inquinamento;
- e) introduzione all'interno del giardino della "ortoterapia", ossia della terapia assistita dalle piante o riabilitazione attraverso la natura;
- f) realizzare un'area denominata "Bosco delle Emozioni" destinata a sperimentare nuove modalità di educazione all'autonomia

2.4 L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,[1]- attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.5 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale[2]. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 3

(Associati)

3.1 Il numero degli associati è illimitato; possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore che ne condividono le finalità, che intendono collaborare per il loro raggiungimento, che vogliono partecipare alle attività mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze.

3.2 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- la liberatoria firmata sulla privacy in ottemperanza alle norme di legge.

3.3 Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. In caso di discordanza tra i membri la deliberazione viene assunta con la maggioranza di due terzi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; quella di rigetto trasmessa all'interessato con esplicitazione delle motivazioni entro 60 giorni e quello può nei 60 giorni successivi chiedere che sulla propria domanda di

ammissione si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in via definitiva sulle domande non accolte e se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva riunione.

3.4 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono quindi ammesse adesioni che violando quanto previsto dal presente articolo introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o che siano a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi Associati)

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività , intervenire ad iniziative ed eventi promossi dall'associazione, ai momenti d'incontro di vita sociale interna.
- partecipare alle assemblee, prendere visione dei bilanci e conoscere preventivamente la documentazione connessa alle più rilevanti decisioni da assumere;

4.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo corretto e coerente con i principi fondamentali dell'Associazione,
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

5.1 La qualifica di associato si perde per

- morte
- recesso
- esclusione.

5.2 L'associato che contravviene in modo grave agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, che comunque svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione o che si rifiuti di pagare la quota associativa anche dopo averne ricevuto sollecito, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere formalmente comunicata entro 30 giorni all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni nei successivi 30 giorni. Qualora il CD alla prima riunione successiva confermi l'espulsione l'associato può chiedere il pronunciamento dell'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione che delibera dopo aver ascoltato l'interessato in modo definitivo nella sua prima riunione.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende avvalersi di tale diritto deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'interessato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili; le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi Dell'Associazione)

Gli organi dell'associazione sono:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

Detti organi restano in carica per quattro anni.

ART. 7

(Assemblea)

7.1 Hanno diritto di voto nell'Assemblea tutti coloro che sono iscritti, da almeno 30 giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato, cioè avere una sola delega.

7.2 La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta o di posta elettronica, risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e il consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale, di accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

7.4 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.5 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il

numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

7.6 Al fine di favorire la partecipazione democratica e di ridurre al minimo le difficoltà di accessibilità agli associati, l'assemblea può svolgersi anche con l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative qualora siano riconosciute dalla legge, come il collegamento da remoto di tutti o parte degli associati;

7.7 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.8 Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, dell'associazione, trasformazione, fusione o scissione e la devoluzione del patrimonio occorre, in assemblea straordinaria, la presenza, in proprio o in delega, di almeno 2/3 degli associati, in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati e delibera in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

8.1 Il Consiglio Direttivo agisce in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi ragioni, revocato con motivazione.

8.2 Nella competenza del Consiglio Direttivo rientra tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri, sono compiti del C.D.:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività dell'associazione in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 e con le linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio preventivo, il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- definire il modello organizzativo funzionale alla realizzazione delle finalità e dei programmi di attività, nonché il conseguente regolamento d'organizzazione;
- nominare alla prima riunione il Presidente e il suo Vice, il Tesoriere o responsabile amministrativo e il Segretario secondo quanto stabilito ai successivi art. 11 e 12 del presente Statuto;
- ratificare alla prima seduta utile le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, assunte per motivi d'urgenza dal Presidente;
- deliberare l'ammissione o l'esclusione degli associati, nonché le azioni disciplinari nei loro confronti;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, nonché le convenzioni con enti pubblici e privati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- redigere e mantenere aggiornati i vari libri sociali dell'associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 9 nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni, cessano per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea e sono rieleggibili senza limitazione di mandati.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno pari dignità e sono portatori di uguali diritti e doveri, non possono ricevere alcuna forma di compenso nello svolgimento della loro funzione, né possono contrarre alcuna forma di rapporto di lavoro con l'associazione; un consigliere ha diritto al solo rimborso spese documentate per incarichi preventivamente e di volta in volta affidati dallo stesso Consiglio Direttivo.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei

componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

8.5 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, spedita almeno 7 giorni prima, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima a non meno di un'ora di distanza.

Il Consiglio Direttivo, per ragioni da esplicitare nella convocazione, può svolgersi anche senza la presenza fisica dei consiglieri utilizzando gli strumenti multimediali che garantiscono la partecipazione contemporanea dei consiglieri.

Per ciascun incontro viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.6 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 9

(Presidente)

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione tra i propri componenti, resta in carica 4 anni quanto il Consiglio Direttivo, cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea. Il Presidente può essere rieletto per un secondo mandato e solo dopo un triennio senza incarichi può essere nuovamente eletto.

Viene altresì eletto con le medesime modalità il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta con criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e economicità. In particolare il Presidente provvede a:

- mantenere i rapporti con i livelli amministrativi istituzionali e con i soggetti privati esterni, persone fisiche e enti, con i quali l'associazione collabora;
- firmare tutti gli atti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo impegnativi per l'associazione rivolti all'esterno;
- delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo in ragione della sua specifica competenza sulla materia;
- predisporre il modello organizzativo da discutere e far approvare dal CD. e col supporto del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario il regolamento dell'associazione, che deve essere anch'esso approvato dal Consiglio Direttivo;
- assumere, nell'interesse dell'associazione, decisioni urgenti inerenti la sua gestione che, se di competenza del CD, alla prima riunione successiva dovranno da tale organo essere ratificate.

9.4 Alla scadenza del mandato proprio e del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Tesoriere)

10.1 Il Tesoriere, ovvero il responsabile amministrativo dell'associazione, viene nominato dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione utilizzando il solo criterio della specifica competenza. Rimane in carica 4 anni e può essere rinominato più volte.

10.2 Il Tesoriere ha il compito di:

- assumere la responsabilità contabile dell'associazione e della corretta tenuta delle sue scritture.
- predisporre il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e lo stato patrimoniale, accompagnandoli da una relazione esplicativa da trasmettere al Consiglio Direttivo per la sua assunzione prima di essere portato in Assemblea per l'approvazione;
- fornire agli organi dell'associazione, in qualunque momento essi lo ritengano opportuno, una esauriente informazione sulla situazione economico-finanziaria generale o su una tematica specifica avente riscontri economici-finanziari;
- redigere e mantenere aggiornato l'inventario dell'associazione.

ART. 11

(Segretario)

11.1 Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione fra gli associati, e s'impegna a garantire nell'espletamento della sua funzione trasparenza, coerenza con le finalità dell'associazione, efficienza e precisione, tempestività nella formalizzazione, interna e/o esterna degli atti varati dagli organi dell'associazione.

Rimane in carica 4 anni e può essere rinominato più volte.

11.2 Il Segretario ha il compito di:

- esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;
- redigere i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi che una volta approvati vanno da lui firmati insieme al Presidente e conservati a disposizione dei soci che ne facciano richiesta;
- predisporre e tenere aggiornati i libri sociali.
verificare la validità della convocazione, della corretta costituzione delle riunioni degli organi dell'associazione e delle deliberazioni assunte

ART. 12

(Patrimonio)

12.1 beni acquisiti dall'associazione e ad essa intestati possono essere immobili e mobili; la loro acquisizione o alienazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

12.2 patrimonio dell'associazione, compreso di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

13.1 Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche per conseguire le proprie finalità istituzionali, che sono quindi necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- ricavi delle attività istituzionali e da attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del CTS, nei limiti stabiliti dalle norme;
- contributi pubblici erogati da Unione Europea, livelli istituzionali nazionali, enti pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi.

ART. 15

(Approvazione bilanci)

15.1 L'assemblea deve approvare il bilancio di previsione dell'esercizio successivo entro il 31 dicembre e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile o qualora per particolari motivate esigenze lo richiedano al 30 giugno. I bilanci approvati dovranno essere depositati presso il Registro unico nazionale allorché entrerà in funzione.

15.2 I bilanci vengono predisposti dal Tesoriere per il Consiglio Direttivo che li esamina, eventualmente li corregge e li assume prima di essere portati in assemblea per l'approvazione.

15.3 In base all'articolo 13 c.2 del CTS per bilanci con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro il resoconto può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

15.4 Il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, nella relazione di accompagnamento al bilancio o in una annotazione in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Libri sociali)

16.1 L'associazione deve tenere aggiornati i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libri contabili redatti dal Tesoriere;
- l'inventario dei beni posseduti.

16.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta al Presidente o al Segretario i quali consentiranno l'accesso fissando data e orario concordato con l'interessato.

ART. 17

(Volontari)

17.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, spontaneamente e gratuitamente, attraverso l'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e competenze per fare con passione e responsabilità qualcosa di utile per il contesto sociale. Il loro impegno può arricchire i vari settori nei quali si articola l'attività dell'associazione "Il Giardino Sottovico

APS", dall'ambiente, in cui possono fornire esperienze concrete di lavoro, alla cura degli altri, specialmente di coloro che partono svantaggiati, ai quali possono offrire esempi di accoglienza e di amorevole disponibilità, aiutandoli a divenire capaci e autosufficienti per potersi inserire in un futuro ambiente di lavoro.

La loro attività deve essere svolta in modo_rispettoso, corretto e conforme_alle finalità dell'Associazione, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel pieno spirito di cittadinanza attiva.

Il lavoro dei volontari non può essere retribuito in alcun modo, neppure dai beneficiari.

17.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. 10In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

(Clausola arbitrale e foro competente)

19.1 Eventuali controversie, non risolte internamente, relativamente al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Firenze e secondo la normativa vigente al momento della controversia.

19.2 Nel caso insorgessero controversie tra soci contra questi e qualsiasi organo dell'associazione per la cui definizione venga fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria è competente il foro di Firenze

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

20.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 7.4 del presente Statuto.

20.2 In caso di scioglimento dell'associazione, ottemperato alle poste passive il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e alle norme vigenti in materia.

